



REGOLAMENTO EDILIZIO DELL' 11 APRILE 1903

- 1)- Nella Città di Viareggio, nei limiti della cinta daziaria, non si potrà, senza analogo denuncia al Sindaco, costruire, riparare o edificare le fronti delle case verso le pubbliche vie e piazze.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai restauri interni di poca importanza.
Sono però applicabili alle costruzioni che si fanno nelle adiacenze della cinta daziaria compresa fra la cinta stessa, il prolungamento della Via del Giardino, la traversa della Casina (Via Marco Polo) ed il prolungamento del Viale Manin, terreni questi venduti dal Comune nel 1884 a scopo edificativo.

EDIFICI STORICI O ARTISTICI

- 2)- Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregi artistico e storico, senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.
Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, e, in mancanza di questa, della Giunta Municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.
3)- Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.
4)- Sono consentiti edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici, quelli riconosciuti come tali dall'autorità competente.

OPERE SUL SUOLO PUBBLICO

- 5)- Similmente non si può, senza il permesso della competente Autorità Comunale, alterare il suolo pubblico per costruire marciapiedi ed opere sotterranee e cunicoli o fognoli, che immettono le acque pluviali della casa nelle pubbliche fogne. Nella concessione di tali permessi dovranno tenersi presenti le disposizioni degli Art. 3-8-9 del Regolamento di Polizia Stradale, approvate con D.R. 10 Marzo 1881 n. 124.

DENUNZIE EDILIZIE

- 6)- Le denunce di cui all'Art. 1 dovranno essere corredate dai disegni delle piante, delle facciate, corredate anche delle sezioni della scala da 1/200 almeno. Le planimetrie generali di zone vaste, potranno presentarsi in una scala adeguata alla necessità del disegno, previo accordo con l'Ufficio Tecnico.
Tanto la Commissione Edilizia, quanto l'Ufficio Tecnico, hanno la facoltà di chiedere, oltre i disegni generali dell'opera da costruirsi o da modificarsi, quelli particolareggiati che, nei singoli casi, credessero necessari alla perfetta intelligenza del progetto.
7)- Il visto sui disegni verrà fatto dal Sindaco, inteso il parere della Commissione Edilizia, eccettuati i casi d'urgenza e di poca importanza, nei quali basta il parere dell'Ufficio Tecnico.
Qualora, invece, la progettata opera sia tale da deturpare l'aspetto pub

co, o contraria a prescrizioni di legge e di regolamenti, il Sindaco avvertirà l'interessato. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della denuncia, senza che il Sindaco abbia restituito il progetto, col visto abbia fatto osservazioni sul medesimo, l'interessato sarà libero di mettersi mano ai lavori, salvo, però, sempre il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Le domande per le autorizzazioni di cui all'Art. 5 dovranno indirizzarsi al Sindaco, firmate dai proprietari o dai legittimi rappresentanti. I provvedimenti che riguardano tali domande, saranno dati dalla Giunta, inteso il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario. È in facoltà del Sindaco di chiedere, a corredo delle domande, i disegni che nei singoli casi si reputassero necessari a precisare con chiarezza il lavoro che si chiede di eseguire.

ALTEZZA DEGLI EDIFICI

L'altezza massima degli edifici, misurata dal piano del marciapiede alla linea più alta della facciata, non potranno superare una volta e mezzo la larghezza della strada sulla quale prospettano. In ogni caso, tale altezza non sarà mai minore di metri 4,50, né maggiore di m. 21.

Possono, tuttavia, ammettersi, oltre i limiti indicati nel presente articolo, i parapetti a traforo, le torricelle, i frontoni o altre costruzioni o motivi ornamentali, che contribuiscono a rendere più elegante l'edificio. A tale scopo è necessaria la approvazione della Giunta, intesa la Commissione Edilizia.

Gli edifici di angolo e prospicienti su due strade diverse di livello e di larghezza, potranno avere l'altezza prescritta per la via più larga.

CORTILI

Le dimensioni dei cortili saranno tali, che lo spazio scoperto non sia minore della quarta parte dei muri che lo recingono.

ALLINEAMENTI

Prima di intraprendere nuove costruzioni, l'Ufficio Tecnico farà conoscere i punti fissi di confine col suolo pubblico.

AGGETTI E SPORGENZE

Fino all'altezza di m. 2,20 del piano del marciapiede, le sporgenze degli scalini, cornici, mensole ed altri ornati architettonici, non potranno superare i cm. 12 nelle strade la cui larghezza è inferiore a m. 12, di cm. 18 nelle strade di maggior larghezza, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Similmente gli infissi scorrevoli, o quelli a libretto, le inferriate ecc., le mostre dei negozi o altri simili ingombri, dovranno tenersi nel limite sopra indicato.

Le tende davanti ai negozi dovranno essere poste ad un'altezza non minore di m. 2,20 all'armatura, la loro sporgenza verrà fissata caso per caso, dalla Giunta, intesa la Commissione Edilizia.

ECCEZIONI AMMISSIBILI AGLI ART. 9 + 13

La Giunta, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà, in vista dell'importanza dell'edificio, del disegno e della ricchezza del materiale da impiegarsi, dispensare dalla rigorosa osservanza delle prescrizioni relative alla altezza ed agli aggetti, di che agli Art. 9 e 13, dettando, caso per caso, le norme opportune.

Non sarà tollerata l'esistenza di porte, porte-finestre, finestre, sportelli di botteghe, magazzini, stalle, rimesse, cantine ecc. che si aprano in fuori.

6) - Sono ammesse, tuttavia, le persiane a libretto, di porte-finestre a terreno, purché siano imperniate entro il muro di facciata, almeno 20 cm. in rientranza dalla linea del muro stesso, si aprano a libricciolo, in modo che l'anta ribaltata sul muro frontale non sporga a più di quanto è prescritto dall'Art. 13.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTI E CANTIERI

17) - Quando un progetto di nuova edificazione, ampliamento o restauro, venga riconosciuto regolare, la Giunta concederà pure, sentito l'Ufficio Tecnico l'occupazione di un certo spazio di via pubblica. Lo spazio occupato dovrà recingersi e chiudersi con tavolato, e la occupazione non potrà durare più di otto mesi, salvo proroghe che la Giunta credesse concedere, quando, per circostanze speciali, ne sia riconosciuta la necessità.

INCANALAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI

18) - Ogni edificio dovrà avere il tetto munito di canale raccoglitori delle acque, e queste verranno, mediante tubi metallici, addotte in cunicoli sotterranei, che le scarichino nelle pubbliche fogne, ove queste esistano.

Quando i tubi di scarico delle acque pluviali, siano esterne al muro frontale, la parte inferiore di essi, per l'altezza dei due metri almeno, dovrà essere di ghisa.

RESTAURO DELLE FACCIATE INDECENTI

9) - E' a facoltà del Sindaco di obbligare ~~giuramente~~ i proprietari a restaurare le fronti delle loro case, quando il loro stato sia indecoroso. I rinnuovi della coloritura si faranno per l'intera fronte dell'edificio, salvi permessi speciali che il Sindaco credesse di dare per giuste ragioni, sentito il parere della Commissione Edilizia.

10) - Lo spazio occupato dai ponti dovrà, presso terra, essere sempre chiuso con tavolato alto m.l. 80 almeno.

11) - La Commissione Edilizia sarà presieduta dal Sindaco, o dallo Assessore o surroga. Si comporrà di n. 5 membri compreso il Presidente. Ne faranno parte come membri nati, il Capo dell'Ufficio Tecnico e il Capo dell'Ufficio Sanitario.

12) - Il presente regolamento annulla tutte le disposizioni Municipali contrarie.

Il presente regolamento fu deliberato di urgenza, a forma di Consiglio, dal Regio Commissario Straordinario il di 11 Aprile 1903 (Atto n. 55).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to G. Del Beccaro

F. to IL REGIO COMMISSARIO

CASSANO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Div. 1 - n. 11318

Visto con la sostituzione delle parole "la Giunta" a quelle "il Sindaco" nel primo comma dell'Art. 17

p. IL MINISTRO

f. to Taccoli